



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Regolamentazione temporanea della viabilità e della circolazione stradale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei pozzetti e dei relativi chiusini lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 21, del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA L'Ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;



CONSIDERATO che l'Ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17 marzo 2025;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA la nota del 12 giugno 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con n. 14220 in pari data, con la quale l'impresa Cm Infrastrutture Srl, con sede in Via Roma, 26/c Campolongo Maggiore -Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00285960209CM, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria dei pozzetti e dei relativi chiusini lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Nel periodo compreso tra il giorno 29 giugno e il giorno 17 giugno nelle aree portuali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, e in particolare in Via dell’Elettronica (Fusina) e sul raccordo tra Strada Regionale n. 11 Padana Superiore (Marghera) e la rotonda presente a est di via Cruto, come meglio rappresentato negli elaborati grafici in allegato, verranno eseguiti lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella ricostruzione di pozzetti e nella sostituzione dei relativi chiusini.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, è autorizzata la modifica temporanea della viabilità mediante restringimento parziale e temporaneo delle carreggiate interessate dagli interventi, secondo quanto rappresentato negli elaborati planimetrici allegati alla presente Ordinanza.

Le lavorazioni dovranno essere organizzate in modo da limitare al minimo l’occupazione della sede stradale e garantire in ogni momento il mantenimento del transito veicolare in condizioni di sicurezza.

Durante l’esecuzione degli interventi, la ditta esecutrice dovrà provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, assicurando la corretta informazione agli utenti della strada.

La ditta esecutrice è autorizzata, ove necessario, alla temporanea movimentazione e al successivo riposizionamento delle barriere di sicurezza tipo “New Jersey” presenti lungo i tratti viari interessati dalle lavorazioni, limitatamente al tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi.

Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e della circolazione veicolare, l’esecutore delle lavorazioni potrà avvalersi, ove necessario, di movieri e/o di impianti semaforici temporanei (lanterne semaforiche) per la regolazione del traffico.

Nelle aree di cantiere, individuate negli elaborati allegati alla presente Ordinanza, sono vietati l’accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale dell’impresa esecutrice e dei soggetti incaricati delle attività di controllo e vigilanza.



ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La società CM Infrastrutture S.r.l., ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Direttore dei Lavori o il responsabile dei lavori, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

- rispettare integralmente le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di cantieri temporanei o mobili;
- posizionare, prima dell'inizio delle lavorazioni, idonea segnaletica stradale temporanea conforme alla normativa vigente, provvedendo alla delimitazione delle aree di intervento e alla corretta segnalazione della presenza del cantiere;
- garantire in ogni momento condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare;
- segnalare adeguatamente ogni restringimento di carreggiata o modifica temporanea della viabilità mediante apposita cartellonistica di preavviso e di cantiere;
- segnalare tempestivamente la presenza di macchine operatrici, materiali, scavi, depositi temporanei o qualsiasi altro ostacolo che possa costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- assicurare che tutto il personale operante su strada sia dotato di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità conformi alla normativa vigente;
- provvedere alla sorveglianza, manutenzione e immediato ripristino della segnaletica temporanea e di quella eventualmente danneggiata durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- mantenere efficiente e perfettamente visibile la segnaletica temporanea per tutta la durata delle attività;
- impiegare, ove necessario, movieri adeguatamente formati per la regolazione del traffico e per la gestione in sicurezza delle interferenze tra la circolazione e le attività di cantiere;
- qualora venga utilizzato l'impianto semaforico temporaneo verificare e garantire, per tutta la durata delle attività e per l'intero periodo di utilizzo, il corretto funzionamento dell'impianto installato, provvedendo tempestivamente, in caso di malfunzionamento, al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione anche mediante l'impiego di movieri o altre idonee misure sostitutive;
- provvedere, al termine delle lavorazioni, alla completa rimozione di mezzi, materiali e segnaletica temporanea e al ripristino delle normali condizioni di viabilità;
- ripristinare a propria cura e spese eventuali danni arrecati a infrastrutture, pavimentazioni, impianti, manufatti o pertinenze stradali conseguenti all'esecuzione delle attività oggetto della presente Ordinanza;
- mantenere sollevata e indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dall'esecuzione delle lavorazioni disciplinate dal presente provvedimento.



ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia dal 29 giugno 2026 al 17 luglio 2026

Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'Ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Gasparato

Allegato; Elaborato grafico aree di cantiere